

Civile Sent. Sez. L Num. 16674 Anno 2017

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 06/07/2017

SENTENZA

sul ricorso 14478-2011 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2017

883

COMUNE DI FIRENZE C.F. 0130711.0484, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO PERUZZI, giusta delega in atti;

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA MADONNINA DEL GRAPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.I. 04433370485, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO BERNINI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 122/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2011 R.G.N. 399/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato EMANUELE DEL ROSE per delega verbale Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l'Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO;

udito l'Avvocato GIULIO BERNINI;



Fatti di causa

La Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa contributiva esercitata nei confronti della Cooperativa sociale "Madonnina del Grappa" sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 19.5.2005. Invero, la pretesa dell'Inps nasceva dal fatto che attraverso la suddetta ispezione si era accertato che molti dei soci della stessa cooperativa erano stati associati come persone svantaggiate, ai fini dell'esonero contributivo di cui all'art. 4 della legge 8.11.1991, n. 381, senza che fosse stata dimostrata tale qualità per il tramite della certificazione dei soggetti pubblici a ciò abilitati.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo.

Resistono con controricorso la Liquidazione coatta amministrativa della Madonnina del Grappa società cooperativa sociale a r.l., in persona del commissario liquidatore pro-tempore il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., nonché il Comune di Firenze, in persona del suo sindaco pro-tempore.

Ragioni della decisione

Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, nonché per erronea valutazione su un punto decisivo della controversia, l'Inps contesta la decisione impugnata assumendo che incombeva sulla datrice di lavoro, che pretendeva il beneficio contributivo in esame, l'onere di provare il fatto costitutivo del relativo diritto, ma che ciò non era avvenuto, in quanto non era stato superato il rilievo della riscontrata assenza totale di certificazione della qualità di persone svantaggiate per cinquantaquattro soci lavoratori ai fini dell'esonero contributivo oggetto di causa.

Il ricorso è fondato.

Invero, il secondo comma dell'art. 4 della legge 8.11.1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) stabilisce che *"La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza."*

Orbene, questa Corte ha avuto già modo di affermare in diverse occasioni il



principio secondo il quale in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012);

Nella fattispecie non vi è dubbio che è risultata incontestata la circostanza che gli ispettori dell'Inps avevano verificato la totale assenza di certificazione per cinquantaquattro soci lavoratori, avendo la difesa dell'istituto evidenziato che tale situazione era stata ammessa dalla stessa cooperativa nel momento in cui aveva asserito (pag. 9 del ricorso di accertamento negativo del 29.6.2005) l'impossibilità (fatta eccezione per 15 certificati) di produrre la certificazione in esame in quanto oggetto di sequestro penale. Tra l'altro anche nel presente giudizio la difesa della controricorrente si limita a sostenere che poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell'esonero contributivo spettante per le persone svantaggiate, il possesso della certificazione attestante la condizione di immigrato non abiente (indigente) rilasciata dagli uffici del Comune di Firenze. Tuttavia, tale obiezione non supera il dato di fondo rappresentato dalla mancata dimostrazione per un consistente numero di soci, attestato nel verbale ispettivo, della qualità di persone svantaggiate, specificatamente individuate dalla norma summenzionata, attraverso l'apposita certificazione rilasciata a tal fine dalla pubblica amministrazione.

Infatti, il primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 381/91 prevede che *Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di*



concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che verificherà il numero esatto delle posizioni lavorative per le quali spettava l'esenzione contributiva in esame, nonché l'esatta entità di quest'ultima. La stessa Corte provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr.ssa Enrica D'Antonio



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELZO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAURO**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale